

# ARAN

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"  
U.O. Regioni ed Enti Locali

ARAN - Protocollo Uscita



N.0004502/2016 del 20/05/2016

Roma

Al Comune di  
Servizio Risorse Umane

Prot. n. 3841 del 26 aprile 2016  
Risposta a nota prot. n.6354 del 26 aprile 2016

Oggetto: art.38 bis del CCNL 14.9.2000

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue.

Innanzitutto, si deve rilevare la mancanza di una regolamentazione specifica nell'ambito del vigente art. 38 - bis del CCNL del 14.9.2000, relativo alla Banca delle ore.

Relativamente a tale disciplina, in passato, la scrivente Agenzia ha espresso perplessità in ordine all'estensione, tout court, della stessa anche al caso del lavoro aggiuntivo reso da un lavoratore a tempo parziale orizzontale, con esclusivo riferimento al profilo della tutela della posizione di quest'ultimo e del possibile danno che potrebbe derivargli da tale estensione

Infatti, l'art. 38 del CCNL del 14.9.2000, espressamente prevede che il lavoratore, per ogni ora di lavoro straordinario, possa fruire di un corrispondente riposo compensativo, senza tenere conto, in tale equiparazione, delle maggiorazioni previste per le diverse tipologie di lavoro straordinario.

In tale ambito, viene stabilito espressamente anche che le maggiorazioni debbono essere calcolate sulla misura oraria di lavoro ordinario, determinata secondo le modalità previste nel comma 4 del medesimo art. 38.

Trasportando tale regola al lavoro aggiuntivo, il lavoratore subirebbe un danno significativo, in quanto verrebbe equiparata alla misura oraria ordinaria la diversa e più elevata misura oraria sulla quale calcolare le maggiorazioni previste dalla disciplina contrattuale (art. 6, comma 4, del CCNL del 14.9.2000) per il lavoro aggiuntivo.

In sostanza, in mancanza di una espressa previsione contrattuale, il lavoratore verrebbe, indirettamente, a rinunciare al trattamento di miglior favore stabilito per il lavoro aggiuntivo dalle parti negoziali.

Infatti, è vero che, nel caso della banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000, secondo la disciplina generale, il lavoratore conserverebbe sempre il diritto a percepire le maggiorazioni, ma è altrettanto vero che lo stesso lavoratore perderebbe, comunque, la differenza tra la misura oraria su cui calcolare le maggiorazioni nell'ambito del lavoro aggiuntivo e quella prevista per il lavoro straordinario di cui all'art. 38.

Quest'ultima è calcolata dividendo convenzionalmente per 156 la retribuzione di cui all'art.19, comma 2, lett.b), del CCNL del 9.5.2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità, laddove la seconda è ottenuta dividendo per 156 la retribuzione globale di fatto, di cui all'art.10, comma 2, lett.d), sempre del CCNL del 9.5.2006.

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Pertanto, per ogni ora di riposo compensativo fruito, in luogo della percezione del compenso, il lavoratore a tempo parziale orizzontale sostanzialmente verrebbe penalizzato per effetto del non riconoscimento della differenza esistente tra le due misure orarie su cui si applicano le percentuali previste per determinare, rispettivamente, il compenso per il lavoro straordinario e quello per il lavoro aggiuntivo.

Si resta, comunque, a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti necessari.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dr. Rosario Soloperto  
